

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

tra

Gas Natural Vendita Italia S.p.A.

e

[•]

INDICE

Articolo	Pag.
1. Definizioni e Interpretazione	5
2. Oggetto del Contratto.....	7
3. Durata	8
4. Punto di Consegna	8
5. Qualità	8
6. Quantità e obblighi di consegna e di Prelievo	8
7. Nomine e Transazioni.....	9
8. Prezzo.....	10
9. Fatturazione e Pagamenti	10
10. Garanzia	11
11. Diritti e Tributi.....	12
12. Modifiche alla Legge Applicabile	12
13. Forza Maggiore.....	13
14. Sospensione	14
15. Risoluzione del Contratto	14
16. Limitazioni di Responsabilità.....	15
17. Cessione	15
18. Dichiarazioni e Garanzie	16
19. Confidenzialità.....	17
20. Trattamento dei Dati.....	17
21. Responsabilità Amministrativa.....	18
22. Legge Applicabile	18
23. Risoluzione delle Controversie	18
24. Domicilio e Comunicazione	18
Allegato 1.....	21
Sottoscrizione delle Parti	17

Il presente contratto di somministrazione (il **Contratto**) è stipulato a [●], in data [●],

tra

Gas Natural Vendita Italia S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Via Venticinque Aprile n. 6, San Donato Milanese (MI), capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro [●], codice fiscale e partita I.V.A. 07166601000, codice accisa IT00MIO00675H e codice PSV n. [●], in persona di [●], in qualità di [legale rappresentante], (di seguito, il **Venditore**),

e

[●], con sede legale in [●], capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro [●] codice fiscale e partita IVA n. [●], codice accisa n. [●] e codice PSV n. [●], in persona di [●], in qualità di [legale rappresentante] (di seguito, il **Compratore**),

(Venditore e Compratore sono di seguito denominati congiuntamente **Parti** e singolarmente **Parte**).

Premesso che:

- (a) Il decreto legge 31 Gennaio 2007, n 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito “decreto legge n. 7/07”), all’articolo 11, comma 1, prevede che “al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l’accesso ai piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito “AEEG” o “Autorità”), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono ceduti dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all’art. 13 della deliberazione n. 137/02 del 17.07.2002, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n.190 del 14 Agosto 2002 [...]”
- (b) L’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all’importazione di gas rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 23 Maggio 2000 n. 164, sono subordinate all’obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati*”. Il medesimo articolo 11, comma 2 dispone che le modalità di offerta delle quote di gas importato, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano definite dall’Autorità.

- (c) In attuazione di quanto disposto dal menzionato art.11, comma 2, del decreto legge n.7/07, in Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità, espresso con la deliberazione n. 291/07, ha emesso il decreto del 19 marzo 2008 (di seguito il “Decreto”), il quale definisce i criteri di determinazione delle quote di gas naturale importato sottoposte all’obbligo di offerta presso il mercato regolamentato, prevedendo che “nel caso di importazioni effettuate nell’ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, la quota è stabilita pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1 Ottobre – 30 Settembre (art.1 lett.a);
- (d) Il Decreto dispone, all’articolo 1, comma 2, che l’offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall’Autorità, e comunque entro l’anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all’obbligo di offerta;
- (e) Sempre in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 Marzo 2008, ha determinato le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote di gas importato;
- (f) La Legge 23 Luglio 2009, n.99, all’art. 30, affida in esclusiva al gestore dei mercati Energetici S.p.A. (di seguito “GME”) la gestione economica del mercato del gas naturale;
- (g) In base alla normativa vigente, possono accedere alla piattaforma di negoziazione per l’acquisto di gas naturale i soggetti abilitati ad operare al mercato regolamentato delle capacità – PSV, dove per “PSV” si intende il “*Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale*”;
- (h) Il Venditore, in qualità di Importatore, così come definito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (“MSE”) del 18 Marzo 2010, a decorrere dal 10 Maggio 2010, è tenuto ad offrire sulla “piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale” (di seguito “P-GAS”) del GME quote di gas che prevede di importare nel periodo compreso tra il 1 Ottobre 2010 e il 30 Settembre 2011, come regolamentato nella Delibera del 27 Aprile 2010 ARG/gas 58/10 “Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas importato, ai sensi dei decreti del MSE 19 Marzo 2010 così come modificata ed integrata dalla Delibera del 16 Marzo 2011 – ARG/gas 20/11 “Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas importato, ai sensi del decreto legge 31 Gennaio 2007, n.7 e dei decreti del del MSE 19 Marzo 2010 (di seguito “Delibera”);
- (i) Il Venditore ha pertanto aderito alla P-GAS e ha presentato offerte nell’ambito della piattaforma di negoziazione (“Book di Negoziazione”) per quantitativi di gas suddivisi in lotti mensili e Annuali;
- (j) Il Compratore, soggetto ammesso ad operare sulla P-GAS, ha richiesto al Venditore di poter operare sul Book di Negoziazione gestita dal GME e si è impegnato

irrevocabilmente ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di gas riportati nel presente contratto, alle condizioni e modalità come sotto riportate;

- (k) Il Venditore e il Compratore sono entrambi Utenti di Snam Rete Gas, sono entrambi abilitati ad operare al PSV e dispongono degli strumenti necessari per effettuare le Transazioni PSV per l'esecuzione di obblighi di consegna e prelievo di Gas, ai sensi del presente contratto (di seguito, il **Contratto**), impegnandosi a mantenere l'abilitazione ad operare al PSV per tutto il periodo del Contratto;
- (l) il Compratore intende acquistare dal Venditore e il Venditore intende somministrare al Compratore il Gas, ai termini e alle condizioni che seguono,

si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

I seguenti termini, quando usati nel Contratto e scritti con la lettera maiuscola, sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

Codice di Rete indica il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti conformemente a quanto previsto all'Articolo 19 della deliberazione dell'AEEG 17 luglio 2002, n. 137, ai sensi della verifica di conformità prevista dall'Articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed approvato dall'AEEG in data 1° luglio 2003 con deliberazione n. 75/03 e successive modificazioni.

Codice Privacy ha il significato attribuito a tale espressione all'Articolo 20.1.

Collegio Arbitrale ha il significato attribuito a tale espressione all'Articolo 23.2.

Contratto PSV indica il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV.

Data di Fine Consegne indica le ore 06:00 del [•] in cui si concludono le consegne del Gas.

Data di Inizio Consegne indica alle ore 06:00 del [•] in cui iniziano le consegne del Gas.

Dati ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 20.1.

Forza Maggiore indica ogni circostanza definita all'Articolo 13.

Gas indica la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili[, costituita essenzialmente da metano], che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso.

Giorno di Consegna indica ogni Giorno Gas compreso nel Periodo di Nomina.



Giorno o **Giorno Gas** indica un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l'unità di tempo base per le Transazioni PSV secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come "Giorno Gas".

Giorno Lavorativo indica un giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico nella città di Milano.

Gigajoule o **GJ** indica una quantità pari a 10^9 Joule.

GME indica il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

Informazioni Riservate ha il significato attribuito a tale espressione all'Articolo 19.1.

ISO indica l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (*International Organisation for Standardisation*).

Joule o **J** indica la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate.

Manuale PSV indica l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

Orario Limite indica l'orario limite definito dal Manuale PSV.

Parte Ricevente ha il significato attribuito a tale espressione all'Articolo 19.1.

Parte Divulgante ha il significato attribuito a tale espressione all'Articolo 19.1.

Periodo Contrattuale indica il periodo che intercorre tra la Data di Inizio Consegne e la Data di Fine Consegne.

Periodo di Nomina indica il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° (primo) giorno di 7 (sette) Giorni, a partire dalla data di Inizio Consegna e termine alle ore 6.00 del 7° (settimo) giorno a partire dalla data di Inizio Consegna fino alla Data di Fine Consegne.

Prezzo o **P** indica il prezzo contrattuale del Gas, definito all'Articolo 8.

Punto di Consegna indica il PSV.

Punto di Scambio Virtuale o **PSV** indica il Punto di Scambio Virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.

Quantità Contrattuale Giornaliera o **DCQ** indica la quantità di Gas da somministrare ai sensi del Contratto, come definita all'Articolo 6.2.

Quantità Contrattuale o **CQ** indica la quantità di Gas come definita all'Articolo 6.1.

Rete Nazionale dei Gasdotti o **RN** indica la rete nazionale dei Gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2001.

Sistema PSV indica la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale, la cui disciplina è stata approvata dall'AEEG con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04.

Snam Rete Gas si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

Transazione PSV indica la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso il quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.

1.2 Interpretazione

Nel presente Contratto:

- (i) le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto;
- (ii) i riferimenti a Premesse, Articoli, paragrafi, punti e Allegati sono alle premesse, articoli, paragrafi, punti e allegati del Contratto;
- (iii) i titoli degli Articoli e degli Allegati sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (iv) qualsiasi riferimento ad una legge, decreto legislativo, decreto-legge o altro provvedimento normativo o regolamentare dovrà intendersi come un riferimento a tale legge, decreto legislativo, decreto-legge o altro provvedimento normativo o regolamentare come di volta in volta modificato e/o integrato e/o sostituito. A titolo di chiarimento, qualsiasi riferimento al Manuale PSV, al Contratto PSV e al Codice di Rete dovrà intendersi come un riferimento al Manuale PSV, al Contratto PSV e al Codice di Rete come di volta in volta modificato e/o integrato e/o sostituito;
- (v) qualsiasi riferimento a un documento deve intendersi fatto a tale documento come successivamente modificato ai sensi delle previsioni ivi contemplate nonché ogni altro contratto, atto o documento integrativo dello stesso o allo stesso collegato, come successivamente modificato;
- (vi) qualsiasi riferimento ad una società sarà interpretato in maniera tale da includere qualsiasi successore o avente causa;
- (vii) a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa; e
- (viii) i riferimenti a dati, documenti, registrazioni o informazioni sono a dati, documenti, registrazioni o informazioni su qualsiasi supporto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Ai sensi del Contratto, il Venditore si impegna a somministrare e il Compratore si impegna a ritirare un quantitativo di Gas al PSV, secondo i termini e le condizioni stabilite nel Contratto.

- 2.2 In particolare, il Compratore si impegna a ritirare e pagare i quantitativi di Gas, così come specificati nel presente Contratto, nonché a pagare i quantitativi di Gas eventualmente non ritirati.

3. DURATA

- 3.1 Il presente Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.
- 3.2 A parziale deroga di quanto previsto dal precedente paragrafo 3.1, l'efficacia dell'obbligazione di somministrazione del Gas è condizionata alla prestazione da parte del Compratore della garanzia prevista dal successivo Articolo 10.
- 3.3 La durata della somministrazione di Gas è pari a un (1) anno decorrente dal 1 Ottobre [] al 30 Settembre [], senza possibilità di rinnovo automatico.
- 3.4 Fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli 13.7 e 15.4, le Parti non hanno diritto di recedere dal Contratto *ad nutum*.

4. PUNTO DI CONSEGNA

- 4.1 Il Gas sarà consegnato al Compratore al Punto di Scambio Virtuale (PSV).
- 4.2 Al momento della consegna del Gas al Punto di Consegna verrà trasferita al Compratore la proprietà del Gas, nonché i relativi rischi.
- 4.3 Il Compratore si impegna a manlevare il Venditore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall'impiego del Gas, una volta che il medesimo sia stato consegnato dal Venditore al Compratore.

5. QUALITÀ

Il Venditore si impegna a fornire Gas conforme agli *standard* di qualità stabiliti, di volta in volta, dal Codice di Rete. Ai fini del presente Contratto, le Parti assumono come validi i parametri di controllo sulla qualità del Gas individuati da Snam Rete Gas.

6. QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO

- 6.1 Fatto salvo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, il Compratore si impegna a ritirare e pagare e il Venditore si impegna a somministrare al Compratore, per l'intero Periodo Contrattuale e secondo i termini e le condizioni del Contratto, una Quantità Contrattuale di Gas pari a:

CQ= [] GJ

- 6.2 Fatto salvo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, in ciascun Giorno, il Compratore si impegna a ritirare e pagare e il Venditore si impegna a somministrare al Compratore una Quantità Contrattuale Giornaliera pari a:

$$DCQ = CQ/365$$

- 6.3 Qualora, durante il Periodo Contrattuale, in un Giorno il Venditore, per qualsiasi ragione, diversa dalla Forza Maggiore, emetta delle Transazioni PSV per quantità di Gas minori rispetto alla Quantità Contrattuale Giornaliera:
- (a) il Compratore avrà, comunque, l'obbligo di ritirare tali quantità; e
 - (b) le Parti si impegnano ad effettuare, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni successivi la data di consegna originariamente prevista, delle Transazioni PSV per cedere al PSV le quantità di Gas non rese disponibili dal Venditore, previa comunicazione del Venditore al Compratore almeno 7 (sette) giorni prima della data di consegna proposta.
- 6.4 Qualora per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più Giorni nel Periodo Contrattuale il Compratore accetti delle Transazioni PSV per quantità di Gas minori rispetto a quelle sottese alle Transazioni PSV emesse dal Venditore, il Compratore dovrà in ogni caso corrispondere, a titolo di penale, la parte del Prezzo relativa alle quantità rese disponibili e non ritirate.
- 6.5 Qualora durante il Periodo Contrattuale il Venditore emetta delle Transazioni PSV per quantità di Gas maggiori rispetto alla Quantità Contrattuale Giornaliera:
- (a) il Compratore avrà l'obbligo di darne tempestiva informazione al Venditore; e
 - (b) le Parti si impegnano, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, a porre rimedio all'errore.
- 6.6 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 6.5, qualora il Compratore abbia accettato una Transazione PSV per quantitativi maggiori rispetto alla Quantità Contrattuale Giornaliera:
- (a) il Compratore avrà l'obbligo di pagare integralmente il Prezzo anche per i quantitativi maggiori rispetto alla Quantità Contrattuale Giornaliera; e
 - (b) le Parti si impegnano ad effettuare, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni successivi la data di consegna originariamente prevista, delle Transazioni PSV per retrocedere al Venditore al PSV le quantità di Gas maggiori rispetto alla Quantità Contrattuale Giornaliera rese disponibili dal Venditore e accettate dal Compratore, previa comunicazione del Compratore al Venditore almeno 7 (sette) giorni prima della data di consegna proposta.

7. NOMINE E TRANSAZIONI

- 7.1 Le modalità operative per le Transazioni PSV saranno quelle previste dal Contratto PSV e dal Manuale PSV, che le Parti danno atto reciprocamente di conoscere e accettano integralmente.
- 7.2 Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore di cui all'Articolo 13 e di risoluzione del Contratto di cui all'Articolo 15:

- (a) le Parti porteranno a termine tutte le operazioni di emissione e accettazione delle Transazioni PSV in esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto e delle seguenti previsioni:
- i. il Venditore effettuerà le nomine al PSV su base settimanale con emissione della Transazione PSV corrispondente alla Quantità Contrattuale Giornaliera per ciascun Giorno di Consegna entro le ore 13 del Secondo Giorno Lavorativo precedente l'inizio di ciascun Periodo di Nomina;
 - ii. il Compratore si impegna ad accettare la Transazione PSV emessa nei termini previsti al precedente punto (i) entro le ore 13 del Primo Giorno Lavorativo precedente l'inizio di ciascun Periodo di Nomina;
- (b) fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.3, qualora le Transazioni PSV siano effettuate nel rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo (a), il Gas oggetto delle stesse Transazioni PSV sarà considerato, rispettivamente, come consegnato al Venditore e ritirato dal Compratore.

7.3 Il Compratore si adopererà in buona fede (*obbligazione di mezzi*) al fine di accettare le Transazioni PSV anche ove emesse dal Venditore successivamente ai termini di cui all'Articolo 7.2.

8. PREZZO

8.1 Il **Prezzo**, quale corrispettivo per la somministrazione del Gas, sarà pari a:

P = [€/GJ]

Dove

P è il prezzo di vendita del Gas indicato sulla P-Gas

8.2 Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di consegna, che saranno a carico del Compratore

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 Il Venditore emetterà fatture [mensili], ognuna per un ammontare calcolato sulla base del Gas, di cui al presente Contratto, effettivamente consegnato. Il Compratore effettuerà il pagamento degli importi fatturati entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Se il termine di pagamento non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario, con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso:

[•]

ovvero presso un diverso conto corrente, comunicato dal Venditore ai sensi dell'Articolo 24.



- 9.2 Qualora si rendesse necessario procedere ad un conguaglio o alla fatturazione degli importi di cui all'Articolo 6.4, la Parte interessata provvederà ad emettere fattura, ovvero nota di credito, a seconda dei casi, entro il termine di [10 (dieci)] giorni successivi al Periodo di Nomina di riferimento; la Parte obbligata effettuerà il relativo pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del documento contabile.
- 9.3 In caso di ritardato pagamento sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua nella misura massima consentita dalla normativa vigente ed attualmente pari al tasso ufficiale di riferimento come definito ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in G.U. 23 ottobre 2002, n. 249), aumentato di 5 (cinque) punti percentuali e, comunque, non superiore al tasso usuraio di volta in volta applicabile.
- 9.4 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata dal Venditore, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto del Compratore di contestare in parte o integralmente tale fattura, fermo restando che tali contestazioni dovranno essere fatte pervenire al Venditore, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.
- 9.5 Le Parti, come previsto al successivo Articolo 17.2, avranno a disposizione un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della contestazione del Compratore, per giungere ad un'amichevole risoluzione della stessa, trascorsi i quali ciascuna Parte potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall'Articolo 23. Il conguaglio risultante dalla risoluzione di una contestazione, avente ad oggetto un importo precedentemente pagato e fatturato, dovrà essere accreditato o addebitato con la prima fatturazione utile successiva.

10. GARANZIA

- 10.1 Entro 15 (quindici) giorni prima della Data di Inizio Consegne, il Compratore si impegna a prestare una garanzia in favore del Venditore nella forma di una garanzia autonoma a prima richiesta, redatta in maniera conforme al testo allegato al presente Contratto come Allegato 1, per un importo pari al valore del Contratto, emessa da una banca avente un *rating* pari ad almeno A2 (Moody's) A (S&P). La garanzia dovrà avere una durata pari a quella del Contratto e rimanere in vigore per i 3 (tre) mesi successivi alla Data di Fine Consegne.
- 10.2 Qualora il requisito di *rating*, come definito al precedente Articolo 10.1 dovesse venire meno, il Compratore si impegna a sostituire entro 15 giorni la precedente garanzia, ferma restando l'efficacia della precedente fino alla sua effettiva sostituzione.
- 10.3 In caso di escussione, anche parziale, da parte del Venditore della garanzia, il Cliente provvederà a reintegrare la garanzia entro [cinque (5) giorni], al fine di mantenere la continuità della somministrazione.

11. DIRITTI E TRIBUTI

- 11.1 Tutti i corrispettivi della somministrazione di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale presenti e futuri che, salvo diversa previsione ai sensi del Contratto, saranno a carico del Compratore, fatta eccezione delle imposte sul reddito. Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
- 11.2 Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.
- 11.3 Saranno, inoltre, oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità, interessi ed ogni altro importo che il Venditore fosse tenuto a pagare alle autorità competenti a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano la causa di tali sanzioni, indennità o interessi. Anche in relazione all'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi il Venditore dovrà dare tempestiva comunicazione al Compratore.
- 11.4 Qualora il Contratto sia soggetto al regime fiscale delle accise, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico delle Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, in quanto il Compratore vende al consumatore finale o è egli stesso un consumatore finale, risultando quindi titolare di codice d'accisa, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice d'accisa [●].
- 11.5 Ai fini dell'applicazione dell'IVA, il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta, come stabiliti al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, sarà applicata la relativa aliquota.
- 11.6 Il Compratore si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti, manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.
- 11.7 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e in misura fissa. L'onere relativo è a carico della Parte che con i propri atti o comportamenti renda necessaria la registrazione.

12. MODIFICHE ALLA LEGGE APPLICABILE

- 12.1 Le Parti riconoscono di aver negoziato e stipulato il presente Contratto sul presupposto dell'applicazione delle disposizioni di legge e, in particolare, sul Manuale PSV, sul Contratto PSV e sul Codice di Rete applicabili al momento della sottoscrizione del Contratto. Qualora, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, dovessero sopraggiungere modifiche alla legge applicabile e, in particolare, al Manuale PSV, al Contratto PSV e al Codice di Rete, che incidano materialmente sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le Parti si impegnano sin d'ora a negoziare in buona fede le modifiche al Contratto che dovessero essere ritenute necessarie.



12.2 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulle modifiche da apportare al Contratto nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla notifica inviata dalla Parte più diligente all'altra Parte, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto.

13. FORZA MAGGIORE

13.1 Per Forza Maggiore si intende qualunque evento o circostanza inevitabile, seppure prevedibile, e non imputabile alla Parte colpita, che renda impossibile alla Parte colpita adempiere, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni e che non avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza.

13.2 A titolo esemplificativo, sono considerate circostanze di Forza Maggiore i seguenti eventi:

- (a) scioperi nazionali di categoria, che interessino ciascuna Parte o una delle sue consociate;
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche, ritardi o anomalie del Sistema PSV;
- (c) interruzioni, impedimenti, anomalie delle comunicazioni con Snam Rete Gas o con il GME ovvero dei loro sistemi informatici;
- (d) il mancato riscontro di Snam Rete Gas o del GME alle comunicazioni delle Parti;
- (e) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità;
- (f) guerre (anche non dichiarate), azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- (g) fenomeni naturali avversi compresi, a titolo esemplificativo, fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- (h) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- (i) quegli eventi indicati come eventi di forza maggiore nei contratti stipulati dal Venditore con imprese di approvvigionamento, trasporto, liquefazione, e rigassificazione di Gas;
- (j) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati alla produzione, rigassificazione, liquefazione e al trasporto di Gas su navi gasiere, sulla Rete Nazionale dei Gasdotti o su Gasdotti di importazione di Gas naturale in Italia;
- (k) ogni altra circostanza che rappresenti una minaccia imminente di perdita di beni o pericolo per l'incolumità delle persone.

Resta inteso che l'impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non sarà considerata Forza Maggiore.

13.3 Qualora una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti con la stipula del Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dalla Forza Maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi e, in particolare, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del

Gas, così come quelli ad essi connessi, saranno sospesi in tutto o in parte per il perdurare dell'evento di Forza Maggiore.

- 13.4 La Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore deve darne comunicazione all'altra Parte tempestivamente indicando le quantità di Gas la cui consegna ovvero ritiro è reso impossibile dalla Forza Maggiore.
- 13.5 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, il Compratore avrà l'obbligo di accettare una riduzione delle consegne, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Venditore non alcuna responsabilità nei confronti del Compratore. Allo stesso modo, il Venditore avrà l'obbligo di accettare una riduzione dei ritiri, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Compratore non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Venditore. [In tali casi, qualora la Forza Maggiore si sia verificata prima dell'Orario Limite, il Compratore dovrà emettere una Transazione PSV per cedere al Venditore al PSV le quantità di Gas che, a causa della Forza Maggiore, il Venditore non è in grado di consegnare o il Compratore non è in grado di ritirare, a seconda dei casi.]
- 13.6 Resta inteso che il Compratore non ha il diritto di risolvere il Contratto o di recedere dal medesimo, ovvero di richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese, nel caso di mere sospensioni o di riduzioni delle consegne di Gas per Forza Maggiore.
- 13.7 Qualora un evento di Forza Maggiore si protragga per più di 15 giorni consecutivi, il Venditore potrà recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta al Compratore, con un preavviso di almeno 10 giorni.

14. SOSPENSIONE

Il Venditore ha il diritto di sospendere la somministrazione del Gas – con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore – qualora:

- (a) trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine per il pagamento della fattura previsto all'Articolo 9.1, il Cliente non abbia corrisposto gli importi dovuti; e
- (b) il Compratore, a seguito dell'escussione, anche parziale, da parte del Venditore, non reintegri la garanzia nei termini di cui all'Articolo 10.3.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 15.1 In caso di inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 15.2, ciascuna Parte potrà diffidare l'altra Parte ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, contestando l'inadempimento e invitando l'altra Parte ad adempiere nei successivi 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi. Ove la Parte diffidata non rimedi al proprio inadempimento entro il termine assegnato, il Contratto sarà risolto di diritto.
- 15.2 È riconosciuta al Venditore la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) del codice civile mediante comunicazione scritta al Compratore nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi:

- (a) una o più delle dichiarazioni di cui all'Articolo 18 risulti mendace o non corretta;
- (b) il Compratore perda l'abilitazione ad operare al PSV o una autorizzazione necessaria ai fini della valida esecuzione del Contratto;
- (c) mancata reintegrazione della garanzia di cui al precedente Articolo 10, in caso di escussione da parte del Venditore;
- (d) qualora il Compratore non effettui il pagamento di una fattura entro [30 (trenta)] giorni dal termine indicato all'Articolo 9.1;
- (e) qualora il *rating* della banca che ha rilasciato la garanzia scenda al di sotto di quanto previsto all'Articolo 10.1 o qualora il Compratore non provveda alla reintegrazione della garanzia nei termini indicati all'Articolo 10.2;
- (f) qualora il Compratore per 7(sette) Giorni consecutivi, ovvero per un totale di 30 (trenta) Giorni in un periodo di 6 (sei) mesi, abbia ritirato una quantità di Gas minore rispetto alla Quantità Contrattuale Giornaliera.

15.3 In caso di risoluzione del Contratto, il Venditore avrà il diritto:

- (a) di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, azzerando le Transazioni PSV già emesse e il Compratore si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica; e
- (b) di non porre in essere ulteriori Transazioni PSV,

fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno subito a causa della risoluzione.

15.4 Il Venditore potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta al Compratore in caso di stato di insolvenza, assoggettamento a procedura concorsuale, deposito di un'istanza di fallimento, instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Compratore.

16. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

16.1 Il Venditore sarà responsabile nei confronti del Compratore per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

16.2 Non saranno in alcun caso risarcibili i danni e/o oneri che il Compratore sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i clienti del Compratore, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili.

17. CESSIONE

17.1 Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 17.2, nessuna delle Parti ha il diritto di cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza aver prima ottenuto consenso scritto dell'altra Parte.



17.2 A parziale deroga di quanto previsto al precedente paragrafo 17.1, il Venditore ha il diritto di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e i diritti e/o obblighi derivanti dallo stesso, anche mediante operazioni straordinarie, affitto o usufrutto di azienda, nonché cessione di ramo d'azienda, a società facenti parte del proprio gruppo. A tal fine, il Compratore accetta di sottoscrivere la documentazione eventualmente necessaria alla cessione, nonché di liberare il cedente dalle obbligazioni previste a suo carico nel presente Contratto.

18. DICHIARAZIONI E GARANZIE

18.1 Le Parti dichiarano di aver completato, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV per l'intera durata del Periodo Contrattuale, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione delle Transazioni PSV in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas previsti nel Contratto. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi in buona fede per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Compratore si farà altresì carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).

18.2 Ciascuna Parte garantisce all'altra che:

- (a) è una società validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto del paese di costituzione;
- (b) non si trova in stato di insolvenza o in uno degli stati previsti dagli Articoli 2482-bis (*Riduzione del capitale per perdite*) e 2482-ter (*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*) del codice civile o situazioni simili previste dalla legge dello Stato di sua costituzione né è stato dichiarato fallito, né assoggettato a qualsiasi altra procedura concorsuale, e nessuna azione è stata intrapresa al fine di farlo dichiarare insolvente o fallito, ovvero al fine di farlo sottoporre ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
- (c) il proprio rappresentante ha il potere e l'autorità per stipulare il Contratto e che la società può esercitare i diritti e adempiere ai relativi obblighi;
- (d) la sottoscrizione o l'esecuzione del Contratto non determinano un inadempimento di alcun accordo sottoscritto e non sono contrarie (i) ad alcuna legge applicabile, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziario o simile applicabile alla stessa Parte dichiarante, (ii) allo statuto della stessa Parte dichiarante; ovvero (iii) a qualunque altro accordo sottoscritto;
- (e) non sussistono azioni legali o procedimenti pendenti, ovvero per quanto a conoscenza della Parte dichiarante, non sussistono azioni intentate o minacciate nei confronti della stessa ovvero che possano comunque coinvolgerla e che potrebbero avere un effetto rilevante e sfavorevole sulla capacità della dichiarante di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;

- (f) il Compratore dispone di tutte le autorizzazioni e permessi necessari per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi.

19. CONFIDENZIALITÀ

- 19.1 Ai fini del presente Contratto, per **Informazioni Riservate** si intendono tutte le informazioni (contrassegnate o meno come “riservate”) di natura riservata rivelate con qualsiasi mezzo da una Parte (la **Parte Divulgante**) ad un'altra Parte (la **Parte Ricevente**) riguardanti l'esistenza, i termini e le condizioni del Contratto, le informazioni, i documenti e i contratti e qualsiasi altro accordo o documento stipulato dalle Parti in relazione al Contratto.
- 19.2 Per tutto il periodo di efficacia del Contratto e, successivamente, per un periodo di 2 (due) anni, ciascuna Parte manterrà, e farà in modo che le Informazioni Riservate siano mantenute confidenziali e non siano comunicate a nessuna persona fisica o giuridica, salvo quanto consentito ai sensi del presente articolo 19.
- 19.3 L'obbligo di confidenzialità non si applicherà alla rivelazione di Informazioni Riservate se e nella misura in cui ciò:
- (a) sia richiesto dalla normativa vigente; o
 - (i) sia richiesto dal regolamento di una borsa valori in cui sono di volta in volta quotati o negoziati i titoli della Parte Ricevente o di una sua controllata o controllante; o
 - (ii) sia richiesto dal Collegio Arbitrale, da un tribunale competente o da un'autorità competente; o
 - (iii) tali informazioni siano di pubblico dominio per una ragione diversa da una violazione del presente articolo 19,

per quanto riguarda i precedenti punti (a), (b) e (c), a condizione che la Parte Ricevente, nella misura ragionevolmente possibile e consentita dalla normativa vigente, regolamento, tribunale o Autorità competente, ne informi tempestivamente la Parte Divulgante e collabori con essa rispetto alla tempistica e al contenuto di tale divulgazione e a qualsivoglia azione che la Parte Divulgante ritenga di attuare per contestare la legittimità di tale richiesta.

- 19.4 La Parte Ricevente potrà utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini della valutazione del Contratto e della propria controparte e potrà fornire l'accesso alle Informazioni Riservate a dipendenti, amministratori e consulenti professionali propri o di altre società dei rispettivi gruppi di appartenenza, solamente ove strettamente necessario. La Parte Ricevente farà in modo che tali destinatari di Informazioni Riservate siano vincolati a mantenere confidenziali tutte le Informazioni Riservate in base al medesimo standard richiesto dal Contratto.

20. TRATTAMENTO DEI DATI

- 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 (il **Codice Privacy**), ciascuna Parte, in qualità di autonomo titolare di trattamento, informa l'altra Parte che i dati personali di quest'ultima raccolti per la finalità di eseguire il presente Contratto (i **Dati**), saranno trattati con mezzi automatizzati o manuali. I Dati sono costituiti essenzialmente da dati comuni il cui

mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di dare esecuzione al presente Contratto. I Dati non saranno diffusi né trasferiti all'estero. I Dati potranno essere comunicati a terzi in Italia, esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali Dati potranno, altresì, essere comunicati a dipendenti di ciascuna Parte per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente Contratto.

- 20.2 Ciascuna Parte informa l'altra Parte che quest'ultima potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, ivi inclusi i diritti di accesso, cancellazione e opposizione al trattamento, rivolgendosi direttamente presso le sedi della società indicata nel presente Contratto.

21. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

- 21.1 Il Compratore dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa e penale delle società di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e delle sue implicazioni per il Venditore;
- 21.2 A tal fine, il Compratore dichiara di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati rilevanti ai fini del decreto citato e si impegna a operare nel rispetto delle norme e dei principi dello stesso.

22. LEGGE APPLICABILE

Il Contratto sarà interpretato e regolato in base alla legge italiana.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 23.1 Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non possa essere risolta in via amichevole entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui una Parte abbia notificato l'esistenza della controversia o la questione per iscritto all'altra Parte, tale controversia o questione sarà demandata al Collegio Arbitrale, in conformità al successivo paragrafo 23.2.
- 23.2 L'arbitrato sarà condotto in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Milano, istituita presso la Camera di Commercio di Milano, da un collegio di 3 (tre) arbitri nominati ai sensi del regolamento stesso (il **Collegio Arbitrale**). Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto, applicando la legge italiana. Il procedimento arbitrale, ivi comprese le relative argomentazioni e le conclusioni, sarà condotto in lingua italiana e la sede dell'arbitrato sarà Milano.
- 23.3 Qualunque controversie non compromissibile che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto sarà devoluta alla cognizione del foro di Milano.

24. DOMICILIO E COMUNICAZIONE

- 24.1 Qualunque comunicazione tra le Parti avverrà in forma scritta che, ai fini del presente Articolo 24, comprende il fax e la posta elettronica e potrà essere consegnata o inviata a mezzo posta o fax alla Parte ricevente, agli indirizzi specificati nel successivo paragrafo 24.2.
- 24.2 Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:


Gas Natural Vendita Italia S.p.A.	[].
Att.ne:	Att.ne:
Giovanni Miceli	[•]
Tel.: +39 02 51 62 33 30	Tel.: +39 02 [•]
Carlo Campagnoli	[•]
Tel.: +39 02 51 62 33 28	Tel.: +39 02 [•]
Fax: +39 02 02 51 62 32 52	Fax: +39 02 [•]
e-mail: logisticaitalia@gasnatural.com	e-mail:

Sottoscrizione delle Parti

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Venditore

Via XXV Aprile, 6 3° piano
 gasNatural Vendita Italia S.p.A.
 20097 San Donato Milanese - Milano - Italia



Carlos Escolies Miro
 Managing Director
 Gas Natural Vendita Italia S.p.A.

Il Compratore

[•]
 [•]
 [•]

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del codice civile il Compratore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articoli 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 (RITIRI INFERIORI ALLA QUANTITÀ CONTRATTUALE GIORNALIERA); Articoli 7.2 e 7.3 (NOMINE E TRANSAZIONI); Articoli 9.3, 9.4 e 9.5 (SOLVE ET REPETE E DECADENZA); Articolo 11 (RIVALSA E MANLEVA); Articolo 12 (MODIFICHE ALLA LEGGE APPLICABILE); Articolo 13 (FORZA MAGGIORE); Articolo 14 (SOSPENSIONE); Articolo 15 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); Articolo 16 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 17 (CESSIONE); Articolo 18.1 (ONERI PSV); Articolo 23 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE).

Il Compratore

[•]

[•]

Allegato 1
GARANZIA

- (A) In data [●], [●] S.r.l. (di seguito, il Venditore) e [●] (di seguito, il Cliente) hanno sottoscritto un contratto di somministrazione di gas naturale (di seguito il Contratto).
- (B) Ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Particolari di Contratto, il Cliente si è obbligato a consegnare al Venditore una garanzia autonoma a prima richiesta per un importo di [●] ([●]), rilasciata da un istituto di credito, a garanzia del pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente al Venditore in adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto a carico del Cliente.
- (C) la sottoscritta [●], qui rappresentata dal signor [●], nato a [●], il [●], nella qualità di [●], presta la presente garanzia, autonoma, irrevocabile, a prima richiesta e senza eccezioni, alle condizioni che seguono, nell'interesse del Cliente e a favore e beneficio del Venditore, per il pagamento di tutte le somme che saranno dovute dal Cliente al Venditore in relazione al Contratto (di seguito, la Garanzia), per un importo massimo garantito pari a [●].

1. La presente garanzia è irrevocabile e sarà valida ed efficace dalla data di sottoscrizione della stessa, indipendentemente dal pagamento del premio da parte del cliente ed è stipulata a garanzia del pagamento di tutte le somme che saranno dovute dal cliente al venditore in relazione al contratto.
2. La garanzia rimarrà in ogni caso valida, efficace ed escutibile per l'intera durata del Contratto e per tre (3) mesi successivi alla "Data di Fine Consegne", come definita nel Contratto. In ogni caso, il Garante rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile. La liberazione anticipata della Garanzia rispetto ai termini di cui sopra potrà avere luogo solo con la consegna dell'originale da parte del Venditore o con apposita dichiarazione liberatoria redatta e sottoscritta dal Venditore e inviata al Garante nei modi previsti dal successivo articolo 11.
3. La Garanzia può essere escussa in più volte fino alla sua scadenza.
4. La Garanzia è autonoma, di conseguenza, sarà valida – e il Garante sarà tenuto a pagare al Venditore tutte le somme da quest'ultimo richieste – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal Garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia.
5. Il Garante si impegna a pagare al Venditore, a prima richiesta e senza eccezioni, tutte le somme da quest'ultimo richieste, fermo restando che il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Cliente, in deroga all'art. 1944 del codice civile.
6. In particolare, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta spedita dal Venditore con raccomandata con avviso di ricevimento (e indirizzata – per conoscenza – anche al Cliente), il Garante dovrà pagare tutte le somme richieste dal Venditore:



- (i) senza poter opporre contestazioni o sollevare eccezioni, ivi incluse quelle spettanti al Cliente, e – in ogni caso – rinunciando espressamente fin da ora ad eccepirle, in deroga all'art. 1945 del codice civile;
 - (ii) indipendentemente dalla circostanza che – anche per fatto del Venditore – il Garante non possa, o non riesca, a surrogarsi nei diritti o nelle garanzie del Venditore verso il Cliente, in deroga all'art. 1955 del codice civile; e
 - (iii) in ogni caso, nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti circa il Contratto, gli obblighi garantiti, la Garanzia o la sua esigibilità.
7. Senza pregiudizio alcuno per quanto stabilito al precedente articolo 6(ii), il Garante è surrogato al Venditore, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Cliente, i suoi successori, coobbligati o aventi causa. A tale scopo, il Venditore faciliterà le azioni di recupero, fornendo al Garante tutti gli elementi relativi al Contratto utili a tal proposito ed in suo possesso. In deroga all'articolo 1952, comma 3 del codice civile, il Garante rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del Venditore e i suoi successori, coobbligati o aventi causa.
 8. Il Garante prende atto che il Venditore potrà cedere i propri crediti vantati nei confronti del Cliente e che, unitamente a tali crediti sarà trasferita – anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile – la presente Garanzia. Tale cessione dovrà essere comunicata per iscritto al Garante, a mezzo lettera raccomandata a.r., e per conoscenza anche al Cliente, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario. Il Garante accetta, ora per allora, la cessione e rinuncia ad opporre, nei confronti del cessionario, qualsiasi eccezione o contestazione basata sul rapporto con il Venditore.
 9. Eventuali condizioni generali o pattuizioni in contrasto con quanto specificatamente previsto nella presente Garanzia, non hanno effetto nei confronti del Venditore.
 10. La presente Garanzia è stipulata nell'interesse del Cliente ed a beneficio del Venditore ed è pienamente valida ed efficace, ancorché non sottoscritta dallo stesso.
 11. Tutte le comunicazioni al Garante relative alla presente Garanzia, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della direzione generale risultante dal frontespizio della Garanzia stessa.
 12. La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Milano sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Emessa in [●] ([●]) esemplari a [●], il [●].

Il CLIENTE

[●]

Da: [●]

In qualità di: [●]

Il GARANTE

[●]

Da: [●]

In qualità di: [●]

